



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **D'Antonio Carmelo**, nato a CATANIA il 19/06/1968, C.F. DNTCML68H19C351L e **Zappalà Maria Stefania**, nato a CATANIA il 24/02/1974, C.F. ZPPMST74B64C351E, entrambi residenti in Via Sac. Alfio Barbagallo n. 21 95030 PEDARA (CT);

~~~~~

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi "UNES" nella persona del gestore dott. Epifanio Massimo BUA, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

**ORDINA**

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

**NOMINA**

quale liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi "UNES", nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Epifanio Massimo BUA;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al

liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

#### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, non essendovi in ricorso alcuna domanda avanzata dai debitori relativa all'utilizzo in tutto o in parte dei beni facenti parte dell'attivo;

#### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti; in tal senso si precisa che, nella specie, essendo i beni di proprietà del ██████ solo in quota, le misure di protezione del patrimonio non potranno che riguardare esclusivamente le quote di titolarità dello stesso;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostantive all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>^</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

Quanto al contenuto della relazione relazione si rileva che ai sensi dell'art. 268 CCI *“4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)”*, pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia, come indicato in sentenza, dovranno essere destinate alla liquidazione; sotto tale profilo il Tribunale osserva che, allo stato, i debitori sono autorizzati a trattenere **esclusivamente l'importo di € 1.270,00** non potendosi consentire la trattenuta dell'ulteriore importo di € 450,00 (*“ canone di locazione ”*) in mancanza – allo stato- dell'esistenza di un contratto. L'importo potrà essere aggiornato solo all'esito della stipula del contratto con conseguente consegna dell'immobile di residenza al liquidatore, come già disposto. Conseguente, ogni entrata eccedente la somma di € 1.270,00 dovrà essere destinata ai creditori e, pertanto, essere versata sul conto corrente intestato alla procedura.

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.  
Così deciso in Catania, lì 10 marzo 2023.

Il Giudice  
Laura Messina

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio